

CONDIZIONI IMPEGNATIVE DI ADOZIONE

PREMESSA

L'animale affidato deve essere considerato, a tutti gli effetti, un elemento della famiglia, per cui deve essere accettato come tale da tutti i membri che la compongono ed interagire con loro. Tale aspetto vale anche nei confronti di altri animali presenti, per cui non vi deve essere alcuna preclusione alla loro socializzazione. Nessuno degli animali presenti deve essere discriminato in relazione alla presenza di un altro.

OBBLIGHI DELL'ADOTTANTE

- Art. 1.** L'adottante si impegna, qualunque siano le modalità di detenzione dell'animale, a consentire ogni giorno un'opportuna attività motoria; ai cani tenuti in appartamento devono essere garantite almeno tre regolari uscite giornaliere.
- Art. 2.** L'adottante si impegna, qualora l'animale sia tenuto all'esterno, di dotarlo di una cuccia adeguata alle sue dimensioni, composta di materiale isolante in grado di ripararlo dai rigori del clima. La base della stessa deve essere sollevata dal suolo ad un'adeguata altezza e posta su fondo drenante onde evitare ristagni d'acqua e consentire una agevole pulizia. Sia sopra la cuccia, che per un'adeguata superficie attigua ad essa, deve essere presente una copertura per proteggere l'area dalle intemperie e dal calore del sole estivo. Si precisa che, in conformità al regolamento sull'isolamento sociale e nell'ottica della missione di Enpa, non verrà accettata una gestione di detenzione dell'animale solo all'esterno o in garage.
- Art. 3.** L'adottante si impegna a non detenere l'animale in box, alla catena o a utilizzare qualunque altro strumento di contenzione similare.
- Art. 4.** L'adottante si impegna a provvedere alla cura dell'animale nella maniera più premurosa, secondo i principi di una sana zootecnia e in base alle istruzioni ricevute al momento dell'adozione, in modo da garantire allo stesso le migliori condizioni di benessere fisico ed etologico.
- Art. 5.** L'adottante si impegna a far effettuare le periodiche vaccinazioni, sverminazioni, trattamenti antiparassitari, profilassi filaria e a provvedere a tutte le cure necessarie volte al benessere sanitario dell'animale.
- Art. 6.** L'adottante si impegna a provvedere alla sterilizzazione degli animali affidati entro la data indicata nel presente modulo e comunque entro 30 giorni dall'adozione se adulto, o entro il compimento del sesto mese se cucciolo. Dell'avvenuto intervento va data comunicazione all'Associazione.
- Art. 7.** L'adozione è preceduta da un periodo di affidamento della durata di 30 giorni (salvo diversamente concordato). Qualora, durante tale periodo, sopravvenissero difficoltà l'adottante si impegna a rivolgersi all'Associazione che fornirà, secondo le proprie conoscenze ed esperienze, le indicazioni più opportune per risolvere le eventuali problematiche insorte. In qualunque caso, rivolgersi all'Associazione.
- Art. 8.** L'adottante acconsente che l'animale sia visitato in qualsiasi momento da persone incaricate dall'Associazione, anche senza preavviso, onde constatare l'ambientamento dell'animale, la sua sistemazione ed il grado di inserimento nella famiglia adottante. Le parti concordano che, qualora le condizioni riscontrate non dovessero risultare consone o non ottemperanti al presente modulo per l'animale, lo stesso sarà restituito all'Associazione, la quale si impegna a custodirlo ed è libera di cercare una diversa adozione.
- Art. 9.** L'adottante si impegna a dotare l'animale di collare e medaglietta identificativa con impressi il nome e numero di telefono, e di dotare l'animale di chip identificativo, qualora non ne sia già provvisto.
- Art. 10.** L'adottante si impegna a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile nei confronti di terzi.
- Art. 11.** L'adottante si impegna a non cedere l'animale adottato a terzi senza il consenso dell'ENPA, a cui rimane comunque il diritto di prelazione.
- Art. 12.** L'ENPA contribuisce alla salvezza di animali abbandonati e maltrattati dei quali, tuttavia, ignora totalmente il trascorso storico, quindi nulla può garantire tutto ciò che riguarda la razza, l'età e l'indole degli animali ceduti, pertanto non si ritiene responsabile di eventuali danni provocati dopo l'adozione. Inoltre, l'adottante dichiara di essere stato informato che l'animale adottato, pur presentandosi in buone condizioni di salute al momento dell'affido, potrebbe non essere esente da patologie comunemente riscontrabili in strutture di ricovero per animali abbandonati.
- Art. 13.** L'adottante si impegna a non far riprodurre gli animali affidati.
- Art. 14.** L'adottante dichiara di essere a conoscenza del fatto che per effetto dell'Art. 6 della L.R. 60/93, l'animale ritrovato rimane di proprietà del legittimo proprietario per 60 giorni decorrenti dalla data di cattura. In tale periodo, se reclamato con dimostrata validità della proprietà, dovrà essere immediatamente restituito senza alcun onere di spesa.
- Art. 15.** L'adottante si impegna a comunicare tempestivamente all'Associazione (che potrà aiutare nelle ricerche), nonché al Servizio Veterinario dell'Ulss di competenza -ai sensi della L.R. 60/93-, lo smarrimento, il furto, la fuga o il decesso dell'animale, entro 15 giorni dall'evento e ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza e/o diverso recapito telefonico.
- Art. 16.** L'adottante, consapevole di avere in cessione un essere senziente e non una mera cosa mobile, si impegna a restituire l'animale su richiesta dell'Associazione, qualora a seguito di verifica dell'Associazione stessa, emergesse il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui sopra o della normativa vigente relativa al benessere degli animali, senza opporre alcuna obiezione e senza avere il diritto alla rifusione delle spese, indennizzi o risarcimento alcuno.
- Art. 17.** Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
- Art. 18.** L'adottante dichiara di aver preso visione dei dati riportati a fronte del presente modulo, delle clausole sopra citate e di accettarle in toto. In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e al GDPR 2016/679, l'Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, titolare del trattamento, tratterà i dati forniti acquisendo gli stessi secondo i principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza e verranno utilizzati per la tracciabilità delle adozioni. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità descritte; dati mancanti, parziali o inesatti hanno come conseguenza l'impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti relativi all'adesione a Enpa. I dati non saranno comunicati a soggetti operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE) e saranno conservati per altri dieci anni per ragioni storiche e per motivi correlati alla tracciabilità delle adozioni. Per esercitare i diritti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 (accesso ai propri dati, rettifica, cancellazione, limitazione ai dati dove possibile), potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, presso Enpa Treviso - Via Fossa, 5 - Ponzano Veneto, e-mail treviso@enpa.org.

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, le Parti sottoscrivono espressamente le seguenti clausole contrattuali:

Art.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.

Luogo e data

L'adottante

L'ENPA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

L'adottante, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso o esibisca atti con dati non veritieri, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali (art. 76 D.P.R. 445/00), dichiara di non aver riportato condanne penali per uccisione e/o maltrattamento di animali, nonché di essere stato destinatario di qualsivoglia sanzione, anche amministrativa, afferente circostanze dannose a carico degli animali, e/o di non avere procedimenti penali in corso.

Luogo e data

L'adottante